

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1190 del 08/03/2017
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA FONTANILI GIORGIO SRL IN COMUNE DI REGGIO EMILIA, IMPIANTO DI VIA FERRARONI, 2/A
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1063 del 01/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno otto MARZO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 29246/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "FONTANILI GIORGIO SRL" - Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**FONTANILI GIORGIO SRL**", avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia – Via Ghisleri n. 3/A** – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **Reggio Emilia – Via Ferraroni n.2/A** - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di **recupero inerti**, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.**PGRE/2016/10628** del **30/09/2016** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- Iscrizione registro recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che gli impianti proposti per il trattamento delle prime e delle seconde piogge, che rappresentano sostanzialmente le acque dilavanti sui piazzali consistono, oltre che nel sistema di separazione degli oli, in vasche in successione con accumulo di acque di prima pioggia e ulteriori piogge;

Ritenuto opportuno verificare l'efficacia di depurazione dei sistemi di trattamento, come sopra configurati e la qualità del refluo in uscita attraverso due autocontrolli per un anno, potendosi pertanto, a seguito di valutazione dei risultati, prevedere eventuali necessità di affinamento del sistema depurativo;

Vista la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio prot. n. PGRE/2016/770 acquisito in data 24/01/2017 relativamente ai requisiti e condizioni in materia di scarichi;

Vista la concessione per il manufatto di scarico rilasciata dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale con atto n. 22421 del 07/07/2016 e relative condizioni contenute in atto unilaterale d'obbligo, parte integrante della medesima;

Visto il parere favorevole di compatibilità con il PTCP della Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PGRE/2016/11955 del 03/11/2016;

Vista la comunicazione del Comune di Reggio Emilia, assunta al protocollo con n. PGRE/2017/1749 del 16/02/2017 e relativa a:

- nulla osta allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- parere favorevole inerente la conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto, con riferimento alla comunicazione recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006, inserita nella presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

Tenuto conto che la ditta dichiara di svolgere l'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 senza modifiche rispetto a quanto già previsto ed effettuato, come risulta dall'esame della documentazione allegata all'istanza;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**FONTANILI GIORGIO SRL**" ubicato nel comune di **Reggio Emilia – Via Ferraroni n.2/A** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs 152/06
Acque	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia ai sensi del D. Lgs. 152/06
Rifiuti	Iscrizione registro recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia, prot.n.53371/396/2012 del 14/12/2013;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D. Lgs. 152/06;**
- **Allegato 4 – Comunicazione rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06;**
- **Allegato 5 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**FONTANILI GIORGIO**" è autorizzata a svolgere le attività di **recupero inerti** con le relative emissioni diffuse, nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via Ferraroni n.2/A** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

- 1) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/2016/10628 del 30/09/2016 e successive integrazioni;
- 2) La Ditta è tenuta ad attuare integralmente le misure adottate ai fini del contenimento delle emissioni diffuse di polveri, indicate nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione presentata.
- 3) L'A.R.P.A. esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06

- Lo scarico in oggetto riguarda i reflui domestici provenienti dai servizi igienici a servizio della ditta, i cui addetti complessivi sono 5.
- I reflui sono trattati mediante impianto di depurazione ad ossidazione totale modello OT dimensionato per 5 AE.
- Il corpo idrico recettore è il fosso di scolo Valle di Pieve che si immette in Cavo Guazzatore.

Prescrizioni

1. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto ed attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
2. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo.
3. I fanghi derivanti dall'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento, ai sensi del D. Lgs. 152/06.
4. E' tassativamente vietato scaricare in acque superficiali reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per l'ambiente.
5. Deve essere garantito il deflusso dei reflui scaricati nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni ed interruzioni nello scorrimento delle acque.
6. La presente autorizzazione è da conservarsi presso l'insediamento e da esibire in caso di controlli; è da ritenersi nulla in caso di difforme realizzazione dell'intervento rispetto ai carichi inquinanti progettualmente determinati, della rete di scarico e dei sistemi di trattamento previsti in relazione alla documentazione tecnica presentata.
7. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note all'ARPAE per gli eventuali atti di legge.
8. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunali e tutte le ulteriori autorizzazioni e/o concessioni relative allo stabilimento, opere e rete fognaria/impianti di depurazione, comunque nel rispetto della normativa vigente e senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Allegato 3 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06

- I reflui oggetto del presente allegato sono le acque meteoriche di dilavamento del piazzale adibito ad attività di centro di stoccaggio rifiuti inerti e materiali quali sabbia, ghiaie e compattato.
- La superficie del piazzale oggetto di autorizzazione è di 26.000 m².
- Gli impianti sono volti al trattamento delle prime e delle seconde piogge, che rappresentano sostanzialmente le acque dilavanti sui piazzali e consistono, oltre che nel sistema di separazione degli oli, in vasche in successione con accumulo di acque di prima pioggia e ulteriori piogge, nello specifico:
 - pozzetto scolmatore;
 - vasca W1 di accumulo e sedimentazione da 200 m³ con pompa temporizzata da 3 l/sec che, dopo 48/72 ore dall'evento, invia i reflui al separatore oli. A causa della necessità di bagnatura dei piazzali, le acque afferiscono alla vasca di prima pioggia anche in tempo secco e per questo motivo essa è dotata anche di galleggiante che, proprio in tempo secco, ne attiva lo svuotamento quando sono presenti 100m³. Nel caso il sensore di pioggia rilevi invece un evento piovoso, il galleggiante viene escluso e si attiva il timer per lo scarico dopo le 48 ore. Per il corretto funzionamento dell'impianto di prima pioggia, il galleggiante dovrà attivarsi al raggiungimento dei 30 m³ di riempimento;
 - separatore oli con filtro a coalescenza di 6 m³ di volume, dotato di segnalazione acustica e visiva del livello;
 - vasca W2 di raccolta ed ulteriore sedimentazione delle acque di prima pioggia trattate da da 900 m³. L'acqua in essa contenuta viene riutilizzata per la bagnatura dei cumuli;
 - pozzetto di ispezione e campionamento;
 - vasca W3 (o piscina) da 450 m³ che raccoglie le acque in eccesso della W2 e le acque di seconda pioggia in uscita dal by-pass. Anche queste acque possono venire utilizzate per la bagnatura dei cumuli;
 - scarico.
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - volume richiesto della vasca di prima pioggia (il progettista ha considerato un coefficiente di 1 per tutta l'area) pari a 130 m³;
 - volume richiesto per accumulo fanghi pari a 43 m³;
 - volume totale richiesto vano di accumulo e sedimentazione pari a 200 m³;
 - volume totale di progetto vano di accumulo e sedimentazione pari a 200 m³;
 - portata della pompa pari a 3 l/sec;
 - disoleatore con volume di separazione minimo richiesto pari a 2,988 m³ e volume di separazione di progetto pari a 6 m³;
 - filtri a coalescenza.
- Gli impianti, come sopra specificato, sono inoltre finalizzati all'accumulo di acque da riutilizzare, dopo trattamento, per la bagnatura dei cumuli.
- E' presente una sola rete per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento ed il recapito è il fosso di scolo Valle di Pieve che si immette in Cavo Guazzatore.

Prescrizioni

1. Gli impianti di trattamento dei reflui devono essere conformi al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.

2. Lo scarico finale, a valle degli impianti di trattamento, deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per i parametri solidi sospesi totali, idrocarburi totali e COD. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza.
4. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri) o dal proprietario o da ditta specializzata e dovrà essere conservata presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati sia dal proprietario, sia da ditta specializzata, presso l'impianto.
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi delle vasche di prima pioggia, di seconda pioggia e degli impianti di disoleazione. I fanghi e gli oli raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti; i formulari di trasporto devono essere conservati presso lo stabilimento e tenuti a disposizione per gli organi di controllo.
6. I punti individuati per il controllo dello scarico devono essere attrezzati con pozzetto di ispezione e prelievo idonei a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA e devono essere facilmente identificabili. Per lo scarico delle acque di prima pioggia, il pozzetto di ispezione e campionamento individuato, dovrà essere dedicato allo scarico delle sole acque di prima pioggia.
7. Il pozzetto di campionamento finale ed i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
8. Almeno 1 volta all'anno dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico delle acque di prima pioggia, che attesti il rispetto dei limiti tabellari prescritti su un campione prelevato con campionamento medio - composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore qualora l'evento meteorico sia di durata inferiore a 3 ore.
9. Relativamente agli autocontrolli svolti dalla ditta, dovrà essere specificata la durata del campionamento delle acque di prima pioggia, eventualmente in apposito verbale di prelievamento da compilare ad ogni autocontrollo.
10. I certificati di analisi sulle acque di prima pioggia scaricate dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
11. Per il primo anno di validità della presente autorizzazione, devono essere effettuati 2 autocontrolli annuali, con modalità di campionamento istantaneo sulle acque di seconda pioggia durante eventi significativi ed immediatamente dopo l'attivazione dello scarico delle acque di seconda pioggia per i parametri previsti alla prescrizione n. 2 (solidi sospesi totali, idrocarburi totali, COD). Gli esiti dovranno essere trasmessi ad ARPAE ed al Comune.
12. Il galleggiante per lo scarico della vasca W1, delle acque raccolte dalla bagnatura dei piazzali, dovrà essere tarato per attivare lo scarico al raggiungimento di 30 m³ di riempimento della vasca.
13. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore, con una portata pari a quella dichiarata nel progetto in l/sec.

14. Ai sensi dell'art. 85, comma 5 delle Norme del PTCP della Provincia di Reggio Emilia, è fatto obbligo, se non già presente, di installazione e manutenzione di un misuratore dei volumi di acqua prelevati dal pozzo.
15. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
16. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
17. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente e senza pregiudizio dei diritti di terzi.
18. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note alla scrivente ARPAE per gli eventuali atti di legge.

Allegato 4 – Operazioni di recupero rifiuti art.216 di cui al D. Lgs. 152/2006

Ditta **Fontanili Giorgio S.r.l.**
Impianto: REGGIO EMILIA - VIA Ferraroni n. 2/A

Registro Provinciale Recuperatori n. **88**

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. **88** del registro di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22/1997, come sostituito dall'art. 216 del D. Lgs. 152/2006, a far data dal 18/05/1998, a seguito della presentazione della comunicazione:
 - datata 15/05/1998 pervenuta il 18/05/1998 esercizio attività a far tempo dal 18/05/1998
 - datata 07/04/2000 pervenuta il 10/04/2000 esercizio attività a far tempo dal 27/07/2000
 - datata 12/02/2003 pervenuta il 13/02/2003 esercizio attività a far tempo dal 18/05/2003
 - datata 26/09/2005 pervenuta il 27/09/2006 esercizio attività a far tempo dal 26/12/2005
 - datata 04/11/2005 pervenuta il 09/11/2005 esercizio attività a far tempo dal 07/02/2006
 - datata 04/11/2005 pervenuta il 09/11/2005 esercizio attività a far tempo dal 07/02/2006
 - datata 15/09/2006 pervenuta il 20/09/2006 esercizio attività a far tempo dal 15/11/2006
 - datata 18/02/2008 pervenuta il 18/02/2008 esercizio attività a far tempo dal 18/05/2008
 - datata 15/02/2013 pervenuta il 15/02/2013 esercizio attività a far tempo dal 12/07/2013
 - proseguimento senza modifiche della comunicazione datata 15/02/2013 pervenuta il 15/02/2013 per inserimento nel presente atto;
- la operazione R5 è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R5) e che, pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella scheda tecnica (Tabella n. 1) allegata al presente atto;
- la potenzialità massima giornaliera di recupero è di in 1.000 ton/giorno;
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella sottostante Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici CER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nello stesso allegato, è necessario che sia inoltrata preventivamente una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.
- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - a. urbanistica ed edilizia;
 - b. inquinamento atmosferico;
 - c. prevenzione incendi;

- d. smaltimento acque di scarico;
- e. inquinamento acustico;
- f. sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si riportano le indicazioni fornite dall'allora A.R.P.A., Distretto di Reggio Emilia nei precedenti pareri:

- a. limitatamente alla Tipologia 7.2 ed ai codici CER 010413, 010408, 010399, esclusione per i soli rifiuti contenenti silicati di natura fibrosa (scarti di produzione di lana di roccia, lana di vetro e fibre ceramiche);
- b. vengano rispettate le procedure operative previste per il contenimento delle polveri, formalizzate dalla Ditta con lettera ed integrazione in data 15/01/2004;
- c. venga mantenuto il punto di innaffiamento in prossimità del punto di caduta del materiale lavorato dal nastro trasportatore ed uno o più punti di innaffiamento sull'area di carico del macinato;
- d. venga sospesa l'attività di macinazione in condizioni meteorologiche avverse, in presenza di vento forte;
- e. vengano installati idonei schermi protettivi appositamente dimensionati, qualora si determinassero le condizioni per cui i cumuli di materiale inerte da macinare non fossero sufficienti a realizzare un adeguato effetto schermante per il rumore;
- f. l'attività venga attuata nel pieno rispetto del D.M. 5/2/98 e delle norme tecniche di cui al punto 7.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1 del medesimo decreto.

Tabella n. 1

07.01 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto						R5	
07.01.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]					R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
07.01.4 lett. .	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170101	cemento	500	850	12600	21000	12600	21000
170102	mattoni	60	100	300	500	300	500
170103	mattonelle e ceramiche	60	100	300	500	300	500
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	300	500	300	500	300	500
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	60	75	400	500	400	500
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	6000	10000	58200	97000	58200	97000
TOTALE		6980	11625	72100	120000	72100	120000

07.02		rifiuti di rocce da cave autorizzate						R5	
07.02.3 lett. d	ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura, eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea						R5		
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale			
		mc	t	mc	t	mc	t		
010399	rifiuti non specificati altrimenti	60	100	1500	2500	1500	2500		
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	60	100	1500	2500	1500	2500		
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	60	75	3000	3750	3000	3750		
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	60	100	3000	3750	3000	3750		
TOTALE		240	375	9000	12500	9000	12500		

07.03		sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti						R5	
07.03.3 lett. b	frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea						R5		
07.03.4 lett. b	materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate								
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale			
		mc	t	mc	t	mc	t		
101206	stampi di scarto	60	100	1500	2500	1500	2500		
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	60	100	1500	2500	1500	2500		
TOTALE		120	200	3000	5000	3000	5000		

07.04		sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa						R5	
07.04.3 lett. c	eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea						R5		
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale			
		mc	t	mc	t	mc	t		
101203	polveri e particolato	60	75	2000	2500	2000	2500		
101206	stampi di scarto	60	100	1500	2500	1500	2500		
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	60	100	1500	2500	1500	2500		
TOTALE		180	275	5000	7500	5000	7500		

Allegato 5 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta emerge che la stessa non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti nel Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

1. l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
2. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2615 del 08/06/2020
Oggetto	MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. DET-AMB-2017-1190 DEL GIORNO 08/03/2020 AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013 - DITTA FONTANILI GIORGIO S.R.L. - IMPIANTO UBICATO IN VIA FERRARONI N. 2/A IN COMUNE DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2690 del 08/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno otto GIUGNO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.10104/2020

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-1190 del 08/03/2017 - **Ditta "FONTANILI GIORGIO S.R.L." – Reggio Emilia.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamato che la Ditta "**FONTANILI GIORGIO S.R.L.**" con attività di recupero inerti svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Reggio Emilia in Via Ferraroni n.2/A è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-1190 del 08/03/2017, relativamente ai titoli ambientali per scarichi in corpo idrico superficiale, emissioni in atmosfera, recupero rifiuti e rumore;

Vista la comunicazione presentata dalla Ditta "**FONTANILI GIORGIO S.R.L.**" ed acquisita agli atti al PG/2020/40097 del 12/03/2020, con la quale la stessa comunica l'eliminazione del punto di scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a seguito della demolizione del locale adibito ad uffici, realizzazione di nuovo immobile adibito ad uffici (le cui acque reflue domestiche generate dai servizi igienici recapitano in pubblica fognatura) e deposito attrezzature e sostituzione dell'impianto di macinazione, causa usura, con un nuovo impianto di potenzialità equivalente. Si trasmette inoltre planimetria aggiornata dell'impianto;

Preso atto che per la realizzazione del nuovo immobile destinato ad uffici e magazzino attrezzature la ditta ha presentato permesso di costruire ed ha conseguito titolo abilitativo edilizio con atto del comune PG n. 35463/2015 del 03/05/2016;

Considerato che l'intervento di eliminazione dello scarico di acque reflue domestiche recapitante in acque superficiali, non determina variazioni quali-quantitative delle acque reflue (domestiche) prodotte e prevede altresì condizioni migliorative dal punto di vista di prevenzione ambientale con il collettamento dello scarico domestico alla pubblica fognatura depurata e pertanto si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013;

Dato atto, nello specifico, che lo scarico delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura non necessita di espresso titolo abilitativo da ricomprendersi in AUA in quanto tipologia di acque reflue con recapito sempre ammesso, nel rispetto del regolamento di fognatura, ai sensi dell'art. 124 comma 4 del D. Lgs. 152/2006, ed altresì la ditta ha trasmesso autorizzazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI n. RE – 01847 del 21/04/2016 (protocollo n. RT.006823 – 2016 – P) per l'allacciamento alla pubblica fognatura, e pertanto l'allegato AUA relativo al titolo abilitativo scarichi di acque reflue domestiche (Allegato 2) può essere stralciato dal vigente atto autorizzativo DET-AMB-2017-1190 del 08/03/2017;

Preso atto inoltre che la ditta ha trasmesso scheda tecnica del nuovo impianto di macinazione (modello Mc Closkey J50v2 Crusher) avente marcatura CE, e nella relazione conferma che esso ha potenzialità uguale a

quella dell'impianto esistente oggetto di sostituzione e conferma paragonabili condizioni ambientali, allegando altresì autocertificazione in materia di rumore;

Tenuto conto altresì che le modifiche comunicate non interessano gli altri titoli abilitativi ambientali già ricompresi nella sopracitata vigente AUA.

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse e rifiuti, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione;

determina

1) di prendere atto delle modifiche comunicate dalla ditta, come in premessa indicato, in aggiornamento della vigente Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-1190 del 08/03/2017 per l'impianto della ditta **"FONTANILI GIORGIO S.R.L."** ubicato nel Comune di Reggio Emilia - Via Ferraroni n.2/A;

2) che l'"Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche ai sensi del D. Lgs. 152/06", a seguito dell'eliminazione del punto di scarico in acque superficiali, deve intendersi stralciato dalla vigente AUA emanata con atto DET-AMB-2017-1190 del 08/03/2017;

3) di dare atto che la planimetria di riferimento relativamente all'impianto è la tavola denominata "Tavola 3V3" datata 12/03/2019, in sostituzione a quella già indicata nel precedente vigente atto DET-AMB-2017-1190 del 08/03/2017;

4) di dare atto che l'attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs.152/2006, di cui all'Allegato 4 della vigente AUA emanata con atto DET-AMB-2017-1190 del 08/03/2017 viene svolta con nuovo impianto di macinazione, come indicato nella comunicazione della ditta acquisita da ARPAE al prot. 40097 del 12/03/2020;

5) di disporre che il presente atto è parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-1190 del 08/03/2017, di cui resta valida la scadenza, le prescrizioni e quant'altro non in contrasto con il presente atto;

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.